

DOMENICA, 21 MARZO 2010

Pagina 3 - Grosseto

Strillaie, i ricorrenti pagano anche le spese

Il Tar va giù duro e impone 16mila euro alle varie associazioni

ENRICO PIZZI /

GROSSETO. Ricorsi inammissibili, irricevibili o rigettati e tutti i ricorrenti condannati a pagare, in solido, 16mila euro di spese del giudizio al Comune di Grosseto, alla Provincia, alla Regione Toscana e all'Ato dei rifiuti. Si è conclusa così, davanti al Tar della Toscana, con il deposito della sentenza giovedì sera, la vicenda dei ricorsi finalizzati a bloccare la costruzione dell'impianto di produzione del Cdr nel sito delle Strillaie. Il Tar va giù duro nei confronti dell'Associazione ambientale delle Strillaie, e di Dario Lorenti, Roberto Bracci, Lido Lucarelli, Massimo Vanelli e Alessandro Biagiotti, che avevano presentato il primo ricorso, nel 2005, e nei confronti del Wwf che, nel 2006, aveva presentato un secondo ricorso.

Si chiedeva l'annullamento della previsione dell'impianto delle Strillaie contenuta nel Piano industriale dei rifiuti approvato dall'Ato, ma anche nel Piano provinciale e nella delibera del Comune di Grosseto che aveva localizzato l'impianto. E si chiedeva anche l'annullamento della gara per l'aggiudicazione della costruzione e della gestione dell'impianto.

Uno per uno il Tar della Toscana, in 27 pagine, demolisce i punti dei ricorsi originari e i motivi aggiuntivi delle impugnazioni, ma in apertura della sentenza il giudice amministrativo rileva anche «molte perplessità in ordine alla carenza di legittimazione dei ricorrenti» del primo ricorso «atteso che l'Associazione ricorrente risulta costituita solo pochi giorni prima della notificazione del ricorso introduttivo e che gli altri ricorrenti non hanno dimostrato, in concreto, la specifica collocazione delle loro residenze e il nocumento diretto derivante dalla realizzazione dell'impianto in questione»; il tribunale non approfondisce le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti solo «per la parziale inammissibilità e e irricevibilità» del ricorso e «per la sua residua infondatezza» e poi perché ci sarebbe comunque da esaminare il secondo ricorso presentato dal Wwf, associazione legittimata "ex lege".

«Si tratta - commenta l'Ato rifiuti Toscana Sud - di un'importantissima pronuncia, non solo perché viene sancita la legittimità dell'intero operato condotto dalle amministrazioni pubbliche e l'ulteriore legittimità di ogni atto dalle stesse assunto, ma anche perché viene ulteriormente respinta la costante e pericace azione condotta dai ricorrenti al fine di dimostrare il contrario, adombrando presunte irregolarità/illegittimità della procedura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA